SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140º — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Alessandria ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel periodo dal 17 gennaio 1999 al 28 gennaio 1999, causa incendio che ha messo fuori uso il sistema informatico dell'anagrafe tributaria, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Alessandria è accertato nel periodo dal 17 gennaio 1999 al 28 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

p. *Il direttore regionale:* GIUFFRIDA

99A1534

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 27.510 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio e 5 febbraio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-18», con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 23 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 26 febbraio 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* MACCIOTTA

99A1536

DECRETO 23 febbraio 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 27.510 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 26 febbraio 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 23 febbraio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 26 febbraio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* MACCIOTTA

99A1535

DECRETO 24 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1º ottobre 1998, ottava e nona tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 27.510 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 26 ottobre, 23 dicembre 1998 e 26 gennaio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º ottobre 1998 e scadenza 1º ottobre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º ottobre 1998 e scadenza 1º ottobre 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999 citato nelle premesse, recante l'emissione della sesta e settima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 25 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta dell'ottava tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1540

DECRETO 24 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nei limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 27.510 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 febbraio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 febbraio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1539

DECRETO 24 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata decennale, con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 2009, ottava e nona tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 27.510 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 24 novembre, 23 dicembre 1998 e 26 gennaio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della sesta e settima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 25 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta dell'ottava tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1537

DECRETO 24 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 27.510 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio e 10 febbraio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di deitimi d'interesse lordi per 29 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1538

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Misia», in comune di Cerreto di Spoleto.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la Società S.I.AM.I. S.r.l. - Società italiana acque minerali, con sede in Gubbio (Perugia), zona industriale Padule, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Misia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Le Vene di Vignoli» sita in comune di Cerreto di Spoleto (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Misia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Le Vene di Vignoli» sita in comune di Cerreto di Spoleto (Perugia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1541

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 febbraio 1999.

Iscrizione delle varietà di alcune specie agrarie ed ortive nei relativi registri nazionali delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 12 gennaio 1999;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Arriba	Hollar Seeds - P.O. Box 106 - Rocky Ford - Colorado - (USA)
Carota:	
Tellus	S..A.I.S. S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Cipolla:	
Clara	Parma Seed S.r.l. - Loc. Cabriolo, 62 - 43036 Fidenza (Parma)
Densidor	Parma Seed S.r.l. - Loc. Cabriolo, 62 - 43036 Fidenza (Parma)
Nevada	Parma Seed S.r.l. - Loc. Cabriolo, 62 - 43036 Fidenza (Parma).
Stustar	Maraldi Daniele - Via Cavecchia, 529 - 47023 Calisese - Cesena (Forlì)
Fagiolo nano:	
Dragone	Cirio Ricerche S.c.p.a - Tenuta «La Fagianeria» - 81015 Piana di Monte Verna (Caserta)
Magico	Olter S.r.l. - Corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Nobel	Olter S.r.l. - Corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Fagiolo rampicante:	
Marengo	Olter S.r.l. - Corso Venezia, 93 - 14100 Asti;
Pegasus	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia - Via Montesanto 15/6 - 34170 Gorizia
Lattuga:	
Or Chiara	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altaman, 8 - 39100 Bolzano
Or Ines Resistente	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altaman, 8 - 39100 Bolzano
Or Rosplus	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altaman, 8 - 39100 Bolzano
Or Sirte	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altaman, 8 - 39100 Bolzano
Peperone:	
Friggitello	S.A.I.S. S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Pisello a grano rugoso:	
Maestro	Zorzi Sementi S.r.l. - Via P. Barozzi, 19 - 35128 Padova

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro:	
Challenger	Trivellato Seeds S.r.l. - Via delle Industrie, 8 - 45014 Porto Viro (Rovigo)
Frantic	Esasem S.p.a. - Via S. Biagio, 25 - Casaleone (Vercelli)
Gordon	Isi Sementi S.p.a. - Via Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Morgan	Isi Sementi S.p.a. - Via Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Or Marzanrosso	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Or Miss Betty	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano
Tomira	S.A.I.S. S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A1504

DECRETO 4 febbraio 1999.

Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale e modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971, in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono rispettivamente la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visti registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, non comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, in particolare l'art. 17-*bis,* quarto e quinto comma che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, nono comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione ai registri nazionali delle sotto elencate

varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata per anni dieci a partire dal 1º gennaio 1999.

Le responsabilità della conservazione in purezza delle varietà è affidata ai soggetti indicati a fianco di ciascuna di esse con un numero, la cui decodifica è riportata nell'elenco allegato al presente decreto.

Specie e varietà	Codice resp.	Data D.M. iscrizione	Data D.M. rinnovo
Anguria o cocomero:			
Crisby	168	11- 6-1988	
Imperial	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Royal flesh hybrid	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Samos	168	11- 6-1988	
Sungold	690	11- 6-1988	
Sweetmeat II WR	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Bietola da coste:			
Sibilla	14	11- 6-1988	
Carota:			
Dominator hybrid	663	20- 6-1977	2- 6-1988
Fiumicino	110	21- 6-1977	2- 6-1988
Isla	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Matra	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Ortolana	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Cavolfiore:			
Athena	240	20-11-1987	
Omar	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Orap	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Snowflower	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Tiber	1134	20-11-1987	
White cap	663	20-11-1987	
Cavolo broccolo:			
Futura hybrid	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Ramoso calabrese medio precode	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Ramoso calabrese tardivo	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Cavolo cappuccio bianco:			
Golden star 18 ibrido F1	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Cavolo cappuccio rosso:			
Red Star 41 ibrido F1	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Cavolo verza:			
Bonora	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Mediolanum	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Tarda	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Cetriolino:			
New pioneer	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Cetriolo:			
Apollo F1	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Green fall	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Presidente ibrido F1	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Sagro	125	11- 6-1988	
Sensation ibrido F1	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Sprint hybrid	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Sweetslice	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Viridis - ibrido F1	130	20- 6-1977	2- 6-1988

Specie e varietà	Codice resp.	Data D.M. iscrizione	Data D.M. rinnovo
Cicoria:			
Fiji	240	20-11-1987	
Rossa del Sile	134	20-11-1987	
Variegata Castelfranco di Lusia	58, 170, 221	20- 6-1977	2- 6-1988
Cipolla:			
Cima hybrid	663	20- 6-1977	2- 6-1988
Cosmic hybrid	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Dorata di Bologna	221	21- 6-1977	2- 6-1988
Gladiator hybrid	663	20- 6-1977	2- 6-1988
Gold dens	141	20-11-1987	
Olympian	663	20-11-1987	
Texas grano 502	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Fagiolo nano:			
Borlotto nano 45	110	21- 6-1977	2- 6-1988
Strike	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Vanguard	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Fagiolo rampicante:			
Sciabola rossa	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Fava da orto:			
Olter sciabola verde	142	16-11-77	2- 6-1988
Finocchio:			
Bianco perfezione	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Chiarino	14	20-11-1987	
Cristallo	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Domino	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Montebianco	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Romy	221	20-11-1987	
Sirio	1134	20- 6-1977	2- 6-1988
Trevi	240	20-11-1987	
Indivia riccia:			
Primavera	142	20-11-1987	
Indivia scarola:			
Growers giant	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Riccia schiana	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Saturnia	31	20- 6-1977	2- 6-1988
Superfiorentina	31	20- 6-1977	2- 6-1988
Lattuga:			
Ciucca	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Lollo	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Mirella	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Mortarella di primavera	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Mortarella verde d'inverno	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Red head	240	20-11-1987	
Regina dell'anno	135	20- 6-1977	2- 6-1988
Melanzana:			
Black bell	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Dusky	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Giulietta	221	11- 6-1988	
Rotonda bianca sfumata di rosa	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Sicilia	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Melone:			
Euromarket	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Mida	1134	20- 6-1977	2- 6-1988
Pinonet piel de sapo	131	20- 6-1977	2- 6-1988

Specie e varietà	Codice resp.	Data D.M. iscrizione	Data D.M. rinnovo
Precocissimo sottotetti	136	20- 6-1977	2- 6-1988
Rochet	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Summer dream hybrid	692	20- 6-1977	2- 6-1988
Sweet rock	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Tamaris ibrido F1	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Vector hybrid	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Peperone:			
Argo	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Atlantic	662	11- 6-1988	
Pip	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Quadro giallo Golia F.1N.19	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Quadro giallo jumbo F.1	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Romeo	221	11- 6-1988	
Pisello a grano rotondo:			
S. Croce napoletano	150	20- 6-1977	2- 6-1988
Pisello a grano rugoso:			
Spring	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Star 9	240	20-11-1987	
Pomodoro:			
Beefmaster VFN	662	20- 6-1977	2- 6-1988
CA.RI.BE	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Cal ace	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Cal J	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Campbell 31	141	20- 6-1977	2- 6-1988
Campbell 33	141	20- 6-1977	2- 6-1988
Campbell 37	141	20- 6-1977	2- 6-1988
Chef	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Durango	141	11- 6-1988	
Earlymech	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Elba	141	11- 6-1988	
Follia	142	11- 6-1988	
Goldmar	141	11- 6-1988	
Hypeel 244	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Konia	141	11- 6-1988	
Lothar	141	11- 6-1988	
Montecarlo	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Oval red	1134	20- 6-1977	2- 6-1988
Padano	221	11- 6-1988	
Pelée	1134	11- 6-1988	
Petogro	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Petomech	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Picchio	121	11- 6-1988	
Pireo	121	11- 6-1988	
Pomona V.F.N.	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Red Hunter	168	11- 6-1988	
Red King	141	11- 6-1988	
Red river	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Reduna	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Rhodia	141	11- 6-1988	
Rio Grande	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Royal chico VF	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Rubicone	221	11- 6-1988	
Saba	125	11- 6-1988	
Sacos	125	11- 6-1988	
Salomone	125	11- 6-1988	
Saul	125	11- 6-1988	
Tondo F1 N.130	142	20- 6-1977	2- 6-1988
UC 105 J	141	20- 6-1977	2- 6-1988
UC 134 1-2 VF	141	20- 6-1977	2- 6-1988
UC 90 VF	141	20- 6-1977	2- 6-1988
Ventura	131	20- 6-1977	2- 6-1988
Porro:			
Di Delft	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Maklò	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Rapa:			
Lunga viola del Circeo	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Mezza lunga napoletana a testa bianca	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Ravanello:			
Colibrì	221	11- 6-1988	
Colt	221	20-11-1987	
Jolly	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Pico	221	11- 6-1988	
Sedano:			
Verdon	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Spinacio:			
Ibrido F.1 M.T.	135	20- 6-1977	2- 6-1988
Philo Olter	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Re delle virtù	136	20- 6-1977	2- 6-1988
Viridis Olter	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Zucchino:			
Albatros hybrido F.1	31	20- 6-1977	2- 6-1988
Aristocrat	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Callas	135	20- 6-1977	2- 6-1988
Clarita	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Colle Amato	135	20- 6-1977	2- 6-1988
Di Milano F.1	142	20- 6-1977	2- 6-1988
Forico	1134	11- 6-1988	
Eminent	663	20-11-1987	
Falco	142	11- 6-1988	
Grison ibrido F.1	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Novodiamant ibrido F.1	130	20- 6-1977	2- 6-1988
Opal ibrido F.1	354	20- 6-1977	2- 6-1988
Perla	1134	11- 6-1988	
President	662	20- 6-1977	2- 6-1988
Senator hybrid	240	20- 6-1977	2- 6-1988
Tonda chiara di Toscana	125	20- 6-1977	2- 6-1988
Vip	662	11- 6-1988	

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *e),* del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sottoelencate varietà, iscritte, o la cui iscrizione è stata rinnovata, ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

Specie e varietà	Data D.M. iscrizione	Data D.M. rinnovo
Anguria:		
Baby fun	20- 6-1977	2- 6-1988
Early star	20- 6-1977	2- 6-1988
Family fun	20- 6-1977	2- 6-1988
Royal Charleston	20- 6-1977	2- 6-1988
Rubin	20- 6-1977	2- 6-1988
Bietola da orto:		
Garnet	20- 6-1977	2- 6-1988
Carota:		
Tosca	11- 6-1988	
Cavolfiore:		
Atlas	20- 6-1977	2- 6-1988
Christams white hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Cona	20-11-1987	
Odin	20- 6-1977	2- 6-1988
Parno	20-11-1987	
Rami	20-11-1987	
Tolmu	20-11-1987	
Cavolo broccolo:		
Green duke n. 4 hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Cavolo cappuccio bianco:		
Cape Horn n. 89 hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Erin Y.R.	20- 6-1977	2- 6-1988
Express hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Shamrock Y.R.	20- 6-1977	2- 6-1988
Stonehead hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Cavolo cappuccio rosso:		
Red head hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Cetriolino:		
Blitz	11- 6-1988	
Poseidon	11- 6-1988	
Cetriolo:		
Burpless hybrid tasty green	20- 6-1977	2- 6-1988
Columbus	11- 6-1988	
Early set N. 36 hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Greenmaster	11- 6-1988	
Hy-Slice	11- 6-1988	
N. 70 ibrido F1	20- 6-1977	2- 6-1988
Radar ibrido F1	20- 6-1977	2- 6-1988
Sweet Success	11- 6-1988	
Cicoria:		
Silla	11- 6-1988	
Cipolla:		
Perfecto blanco	20- 6-1977	2- 6-1988
Fagiolo nano:		
Apennine	20- 6-1977	2- 6-1988
Bina	20- 6-1977	2- 6-1988
Green star	20- 6-1977	2- 6-1988
Keygold	11- 6-1988	
Miami	20- 6-1977	2- 6-1988
Fagiolo rampicante:		
Rampicante borlotto serra	20- 6-1977	2- 6-1988
Fava:		
Gemini	20- 6-1977	2- 6-1988
Indivia riccia:		
Riccia padovana a costa larga	20- 6-1977	2- 6-1988
Lattuga:		
Adriatica d'estate NR 2	20- 6-1977	2- 6-1988
Adriatica d'estate NR 3	20- 6-1977	2- 6-1988
Dauphine	20- 6-1977	2- 6-1988
K.S. Biancoseme	20- 6-1977	2- 6-1988
Olimpo S.V.	20- 6-1977	2- 6-1988
Trinidad	20-11-1987	
Melanzana:		
Asmara ibrido F.1	20- 6-1977	2- 6-1988
Fabina ibrida F.1	20- 6-1977	2- 6-1988
Jolanda	20- 6-1977	2- 6-1988
Pompano market	20- 6-1977	2- 6-1988
Melone:		
Aurora	11- 6-1988	
Burpee's early hybrid crenshaw	20- 6-1977	2- 6-1988
Classic	20- 6-1977	2- 6-1988
Oval chaca	20- 6-1977	2- 6-1988
Roadside	20- 6-1977	2- 6-1988
Sprint	20- 6-1977	2- 6-1988
Stratos ibrido F.1	20- 6-1977	2- 6-1988
Supersprint	20- 6-1977	2- 6-1988
Verdral	11- 6-1988	
Peperone:		
Dal bon	20- 6-1977	2- 6-1988
Friariello	21- 6-1977	2- 6-1988
Golden bell	20- 6-1977	2- 6-1988
Super bell	20- 6-1977	2- 6-1988
Sweetfire hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Pisello a grano rotondo:		
Bek mezzo nano	20- 6-1977	2- 6-1988
Pisello a grano rugoso:		
Pomak	20-11-1987	
Pomodoro:		
Better boy VFN	20- 6-1977	2- 6-1988
Brummel	11- 6-1988	
Bulker	20- 6-1977	2- 6-1988
Campbell 34	20- 6-1977	2- 6-1988
Campbell 35	20- 6-1977	2- 6-1988
Campbell 36	20- 6-1977	2- 6-1988
Campbell 38	20- 6-1977	2- 6-1988
Cannery Star	11- 6-1988	
Carmelita	11- 6-1988	
Castlecrown	11- 6-1988	
Chonto mejorado	20- 6-1977	2- 6-1988
Colmar	11- 6-1988	
Coronado	11- 6-1988	
Don	11- 6-1988	
Early Canner	11- 6-1988	
Early Fuego	11- 6-1988	
Earlydoro	20- 6-1977	2- 6-1988
Earlystone	20- 6-1977	2- 6-1988

Specie e varietà	Data D.M. iscrizione	Data D.M. rinnovo
Euromech	20- 6-1977	2- 6-1988
Europeel	20- 6-1977	2- 6-1988
Florabred	11- 6-1988	
Florida MH-1	20- 6-1977	2- 6-1988
Floritalia	20- 6-1977	2- 6-1988
Giaron	20- 6-1977	2- 6-1988
Gico	11- 6-1988	
Heinz 3241	20- 6-1977	2- 6-1988
Hymande	20- 6-1977	2- 6-1988
Hypeel 229	20- 6-1977	2- 6-1988
Hyround 248	20- 6-1977	2- 6-1988
La Parmense	21- 6-1977	2- 6-1988
Long Peel	11- 6-1988	
Loretta	11- 6-1988	
Louis	20- 6-1977	2- 6-1988
Madeer	11- 6-1988	
Mandur	11- 6-1988	
Marzo 2	11- 6-1988	
Master 72	20- 6-1977	2- 6-1988
Millionaire hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Nemapro	11- 6-1988	
Paul	20- 6-1977	2- 6-1988
Red rock	20- 6-1977	2- 6-1988
Redstone	20- 6-1977	2- 6-1988
Rocky	11- 6-1988	
Romarzano	20- 6-1977	2- 6-1988
Royal Delight	11- 6-1988	
Senna	11- 6-1988	
Sunpeel	11- 6-1988	
Sweet Peel	11- 6-1988	
Tevere	11- 6-1988	
Tondino Raci	21- 6-1977	2- 6-1988
Tridoro	20- 6-1977	2- 6-1988
Trudy	11- 6-1988	
Universal mech	20- 6-1977	2- 6-1988
Zopa	11- 6-1988	
Rapa:		
Silla	15-11-1977	2- 6-1988
Sedano:		
Florigreen	20- 6-1977	2- 6-1988
Spinacio:		
Athos	20- 6-1977	2- 6-1988
Baltic	20-11-1987	
High pack hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Hybrid Avon	20- 6-1977	2- 6-1988
Hybrid Vienna	20- 6-1977	2- 6-1988
Virnos ibrido 68	20- 6-1977	2- 6-1988
Zucchino:		
Diplomat	20- 6-1977	2- 6-1988
Market king hybrid	20- 6-1977	2- 6-1988
Storr'szini	11- 6-1988	
Verdemax	11- 6-1988	

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis,* quinto comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sementi appartenenti alle varietà di pomodoro denominate Brummel e Colmar, cancellate dai registri delle varietà di specie di piante ortive nel precedente art. 2, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ELENCO DEI NOMI DEI RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE IN PUREZZA DELLE VARIETÀ DI SPECIE DI PIANTE ORTIVE LA CUI ISCRIZIONE AI RELATIVI REGISTRI È RINNOVATA PER ANNI DIECI A PARTIRE DAL 1º GENNAIO 1999.

Numero di codice	Nome	Indirizzo
14	Istituto sperimentale per l'orticoltura	Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
31	Dipartimento di «Biologia delle piante agrarie» - Università degli studi di Pisa	Viale delle Piagge, 23 - 56124 Pisa
58	Esasem S.p.a.	Via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
110	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	Via Croce dell'Idice, 2 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)
121	Consorzio agrario provinciale di Parma Soc. Coop. a r.l.	Viale Gramsci, 26/C - 43100 Parma
125	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a.	Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
130	Franchi Sementi S.p.a.	Via S. Bernardino, 120 - 24126 Bergamo
131	Peto italiana S.r.l.	Strada Traversante - 43034 Ravadese (Parma)
134	Zorzi sementi S.r.l.	Via P. Barozzi, 19 - 35128 Padova
135	Torcianti Mario	Via Recanati, 58 - 60027 Osimo (Ancona)
136	Sottotetti Sementi S.a.s.	Via Garibaldi, 33 - 15053 Castelnuovo Scrivia (Alessandria)
141	ISI Sementi S.p.a.	Loc. Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
142	Olter S.r.l.	Corso Venezia, 93 - 14100 Asti

Numero di codice	Nome	Indirizzo
168	Sementi Nunhems S.r.l.	Via Ghiarone, 2 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna)
170	Four S.r.l.	Via Sebastian Altmann, 8 - 39050 Bolzano
221	Sativa soc. coop. a r.l.	Via Madonna dello Schioppo, 415 - 47023 Cesena (Forlì)
240	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l.	Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi
354	L. Clause S.A.	Avenue Lucien Clause, 1 - 91220 Bretigny sur Orge (Francia)
662	Petoseed Co. Inc. 18640	PO Box 4206 - Morgan Hill - California 93003 (U.S.A.)
663	Sunseed Co.	18640 Sutter Blvd. - Morgan Hill - California 95038-2078 (U.S.A.)
690	T. Sakata & Co.	PO Box 11 - Yokohama (Giappone)
692	Takii & Co. Ltd.	180 Umekoji-Inokuma - Kyoto (Giappone)
1134	Peotec Seeds S.r.l.	Viale Bassetti, 14 - 43100 Parma

99A1522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, con il quale è stata approvata la nuova tabella XXIX relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la delibera della facoltà di ingegneria del 3 maggio 1996, contenente la proposta di riordinamento dei corsi di laurea in adeguamento tabella XXIX di cui al decreto ministeriale sopracitato;

Vista la nota rettorale n. 1449 del 7 luglio 1996, con la quale è stata trasmessa la proposta intesa ad ottenere il riordinamento dei corsi di laurea in ingegneria;

Vista la delibera della facoltà di ingegneria del 26 maggio 1998, in cui sono state recepite le osservazioni sollevate dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1996, nonché la delibera del 27 gennaio 1999 contenente le tabelle del corso di laurea in ingegneria elettronica con gli insegnamenti caratterizzanti dei singoli indirizzi;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 13 settembre 1996, rilevò la mancanza delle caratterizzazioni negli indirizzi dei singoli corsi di laurea, nonché il mancato recepimento di quanto riportato negli altri commi (da 3.8 a 3.11) del decreto ministeriale 22 maggio 1995;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 28 ottobre 1998 e 12 novembre 1998, hanno approvato la proposta contenuta nelle predette delibere di facoltà;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 gennaio 1998, che, all'art. 2, comma 4, prevede la possibilità, per le università, di istituire autonomamente nuove facoltà e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

L'art. 110 dell'ordinamento didattico universitario, contenente le tabelle con le annualità relative ai singoli corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è modificato come segue:

TITOLO XI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
(Tabella XXIX)

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 110 — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

2) la laurea in ingegneria chimica;

3) la laurea in ingegneria civile;

4) la laurea in ingegneria edile;

5) la laurea in ingegneria elettrica;

6) la laurea in ingegneria elettronica;

7) la laurea in ingegneria meccanica;

8) la laurea in ingegneria gestionale (con sede nei primi due anni a Cagliari e dei successivi tre anni a Nuoro);

9) il diploma universitario in ingegneria per l'ambiente e le risorse;

10) il diploma universitario in ingegneria elettronica (con sede a Nuoro);

11) il diploma universitario in ingegneria meccanica.

La durata degli studi dei corsi di laurea è fissata in cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi, secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti, definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

1) *Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.*

Indirizzi:

ambiente;

difesa del suolo;

georisorse;

geotecnologie;

pianificazione del territorio.

2) *Corso di laurea in ingegneria chimica.*

Indirizzi:

alimentare;

biotecnologie industriali;

materiali.

3) *Corso di laurea in ingegneria civile.*

Indirizzi:

idraulica;

strutture;

trasporti.

4) *Corso di laurea in ingegneria edile.*

Senza indirizzi.

5) *Corso di laurea in ingegneria elettrica.*

Indirizzi:

automazione industriale;

energia.

6) *Corso di laurea in ingegneria elettronica.*

Indirizzi:

controlli automatici;

telecomunicazioni;

strumentazione;

biomedica;

calcolatori elettronici;

microelettronica.

7) *Corso di laurea in ingegneria meccanica.*

Indirizzi:

automazione industriale e robotica;

biomedica;

costruzioni;

energia;

materiali;

produzione;

veicoli terrestri.

8) *Corso di laurea in ingegneria gestionale.*

Senza indirizzi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 111 — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività.

Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami di profitto della durata di almeno quattro settimane.

Per i corsi di laurea in: ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale e ingegneria meccanica, ciascun anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attività didattico-formative, teorica, teorica-pratica, comprensive delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di addestramento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

Tali attività didattiche, per il corso di laurea in ingegneria edile, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalle normative CEE per il conseguimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di «architetto» comportano un impegno di almeno 800 ore annuali, per un totale di 4000 ore, di cui 1000 di attività di laboratorio.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche; possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.), da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza di due annualità.

Le attività didattiche, non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti potranno essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo art. 112 e superato i relativi esami per un numero minimo di:

ventotto annualità: per i corsi di laurea in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria gestionale;

ventinove annualità: per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio; ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria edile.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato gli esami relativi al seguente numero di annualità, tenendo conto delle indicazioni dei competenti consigli di corso di laurea: due per l'iscrizione al secondo anno; sei per l'iscrizione al terzo anno; dieci per l'iscrizione al quarto anno e sedici per l'iscrizione al quinto anno.

In caso di non superamento del previsto numero di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso. Se lo studente è in difetto, oltre che del numero degli esami sopra indicato, anche di attestati di frequenza, dovrà iscriversi come ripetente con la possibilità di frequentare fino a tre corsi dell'anno successivo e di sostenere i relativi esami.

Durante il primo triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera da scegliersi, da parte dello studente, in un lista predisposta dal consiglio di facoltà, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio per gli indirizzi «georisorse» e «geotecnologie» devono aver frequentato, prima della laurea, un tirocinio pratico della durata di due mesi presso enti o aziende del settore. Su proposta dello stesso consiglio di corso di laurea, il consiglio di facoltà può introdurre analogo tirocinio pratico anche per gli altri indirizzi «ambiente», «difesa del suolo», «pianificazione e gestione del territorio».

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria edile, prima della laurea, devono dimostrare la frequenza dei laboratori previsti per il numero di ore indicato al comma 2 del presente articolo.

Tale frequenza deve essere attestata dal consiglio di corso di studi, attraverso apposito certificato da allegare alla domanda di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di uno o più elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del competente consiglio di corso di laurea.

Art. 112 — Il consiglio di facoltà predispone annualmente, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studio ufficiale. Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 110, e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti tra quelli specificati nel successivo art. 113 e che costituiscono le annualità indicate dalle tabelle *B, C, D* ed *E* della tabella XXIX allegata al decreto ministeriale del 22 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 maggio 1995 (annualità che vengono

richiamate nel successivo art. 113, tenendo conto dei numeri minimi indicati al settimo comma dell'art. 3 della stessa tabella XXIX);

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti fra quelli specificati nel successivo art. 113 e che costituiscono le annualità caratterizzanti gli indirizzi attivati, in numero non inferiore a tre per ciascun indirizzo;

le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al settimo comma del precedente art. 111, precisando quali siano obbligatorie e quali (eventualmente raggruppate in distinti orientamenti) siano a scelta dello studente. Tali annualità, fino a un massimo di due, possono essere determinate tenendo conto di quanto previsto dal quinto comma del precedente art. 111;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al quarto comma del precedente art. 111;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri, nonché le propedeuticità tra i corsi e i relativi esami.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi, non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Art. 113 — Elenco delle annualità delle tabelle *B, C, C, D,* ed *E* di cui alla tabella XXIX del decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari dal quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E TERRITORIO

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; 127X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *E*.3

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica; D01C Geologia strutturale; D02B Geologia applicata	1
D04B Geofisica applicata; H06X Geotecnica; D04C Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione	1
H01A Idraulica	1
H07A Scienza della costruzioni	1
H01B Costruzioni idrauliche; H01C Costruzioni marittime; H02X Ingegneria sanitaria-ambientale; I15C Impianti chimici; I16A Ingegneria degli scavi e delle miniere; I16B Ingegneria delle materie prime; I16C Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	2
E03A Ecologia; G03A Assestamento forestale e selvicoltura; I14A Scienza e tecnologia dei materiali; I15B Principi di ingegneria chimica	1
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; K04X Automatica	1
H11X Disegno; I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici; I05B Fisica tecnica ambientale; I07X; Meccanica applicata alle macchine; I17X Elettrotecnica	2
H05X Topografia e cartografia; I06X Misure meccaniche e termiche; K10X Misure elettriche ed elettroniche	1
N10X Diritto amministrativo; P01J Economia regionale	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: ambiente

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I05A Fisica tecnica industriale	1
H02X Ingegneria sanitaria ambientale; I15X Principi di ingegneria chimica; I16A Ingegneria degli scavi e delle miniere	3

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: difesa del suolo

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I05A Fisica tecnica industriale	1
D04B Geofisica applicata; D02B Geologia applicata; H01B Costruzioni idrauliche	3

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: georisorse

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I05A Fisica tecnica industriale	1
D03B Petrografia; I16A Ingegneria degli scavi e delle miniere, I16B Ingegneria delle materie prime; D03D Giacimenti minerari	3

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: geotecnologie

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I05A Fisica tecnica industriale	1
I17X Elettrotecnica; D04B Geofisica applicata; D03D Giacimenti minerari; I16C Idrocarburi e fluidi del sottosuolo; H07B Tecnica delle costruzioni	3

Annualità caratterizzanti l'indirizzo pianificazione e gestione del territorio

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I05A Fisica tecnica industriale	1
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; H01B Costruzioni idrauliche; H04X Trasporti	3

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *C*.3

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea del settore industriale

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A Scienza delle costruzioni; H07B Tecnica delle costruzioni	1
I05A Fisica tecnica industriale; I05B Fisica tecnica ambientale; I15B Principi di ingegneria chimica	1
I07X Meccanica applicata alle macchine; I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A Propulsione aerospaziale; I04B Macchine a fluido; I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione; I14A Scienza e tecnologia dei materiali; I14B Materiali macromolecolari	1
I17X Elettrotecnica; I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X Elettronica; K04X Automatica	1

TABELLA *D*.3.2

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria chimica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
C05X Chimica organica; C06X Chimica	1
I15B Principi di ingegneria chimica	1
I15E Chimica industriale e tecnologica	1
I15C Impianti chimici; I15D Teoria dello sviluppo dei processi chimici	2
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine; I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: alimentare

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari	3
I15C Impianti chimici	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo biotecnologie industriali

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I15F Ingegneria chimica biotecnologica	2
I26A Bioingegneria meccanica	1
I26B Bioingegneria chimica	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: materiali

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I14A Scienza e tecnologia dei materiali	2
I14B Materiali macromolecolari	1
I13X Metallurgia	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *C*.1

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea del settore civile

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A Idraulica; H01B Costruzioni idrauliche	1
H06X Geotecnica	1
H07A Scienza delle costruzioni	1
H08A Architettura tecnica	1
H11X Disegno	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici; I05B Fisica tecnica ambientale; I07X Meccanica applicata alle macchine; I17X Elettrotecnica; I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici	2
I14A Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA *D*.1.1

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria civile

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B Costruzioni idrauliche; H01C Costruzioni marittime	1
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X Trasporti	1
H05X Topografia e cartografia	1
H07B Tecnica delle costruzioni	1
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; K04X Automatica	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: idraulica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B Costruzioni idrauliche	2
H01A Idraulica	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: strutture

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A Scienza delle costruzioni	2
H07B Tecnica delle costruzioni	2

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: trasporti

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H04X Tecnica ed economia dei trasporti	3
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *C*.1

Annualità comuni ai corsi di laurea del settore civile

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A Idraulica; H02B Costruzioni idrauliche	1
H06X Geotecnica	1
H07A Scienza delle costruzioni	1
H08A Architettura tecnica	1
H11X Disegno	1
I05B Fisica tecnica ambientale	1

TABELLA *D*.1.2

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria edile

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07B Tecnica delle costruzioni	1
H08A Architettura tecnica	1
H08B Tecnica e produzione edilizia	1
H10A Composizione architettonica e urbana	3
H11X Disegno	1
H12X Storia dell'architettura	1
H12X Storia dell'architettura; L25C Storia dell'arte contemporanea	1
H13X Restauro; H08A Architettura tecnica	1
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; H14B Urbanistica	1
N10X Diritto amministrativo: P01J Economia regionale; Q05A Sociologia generale; Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio	1
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti; H05X Topografia e cartografia; H07A Scienza delle costruzioni; H07B Tecnica delle costruzioni; H08A Architettura tecnica; H08B Tecnica e produzione edilizia; H10A Composizione architettonica e urbana; H11X Disegno; H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; H14B Urbanistica; I05B Fisica tecnica ambientale; I14A Scienza e tecnologia dei materiali; I17X Elettrotecnica	2

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *C*.3

Annualità comuni ai corsi di laurea del settore industriale

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A Scienza delle costruzioni; H07B Tecnica delle costruzioni	1
I05A Fisica tecnica industriale; I05B Fisica tecnica ambientale; I15B Principi di ingegneria chimica	1
I07X Meccanica applicata alle macchine; I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A Propulsione aerospaziale; I04B Macchine a fluido; I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione; I14A Scienza e tecnologia dei materiali; I14B Materiali macromolecolari	1
I17X Elettrotecnica; I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X Elettronica; K04X Automatica	1

TABELLA *D*.3.4

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria elettrica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I19X Sistemi elettrici per l'energia	1
K10X Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X Elettronica; K04X Automatica	1
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine; I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I17X Elettrotecnica; I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici; I19X Sistemi elettrici per l'energia; K10X Misure elettriche ed elettroniche	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo automazione industriale

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K04X Automatica	2
I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo energia

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I19X Sistemi elettrici per l'energia	1
I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici	2

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *C*.2

Annualità comuni ai corsi di laurea del settore dell'informazione

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A Scienza delle costruzioni; I04B Macchine a fluido; I04C Sistemi e tecnologie energetici; I05A Fisica tecnica industriale; I05B Fisica tecnica ambientale; I07X Meccanica applicata alle macchine	1
I17X Elettrotecnica	1
K01X Elettronica	1
K03X Telecomunicazioni	1
K04A Automatica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA *D*.2.2

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria elettronica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X Elettronica	1
K03X Telecomunicazioni	1
K02X Campi elettromagnetici	1
K10X Misure elettriche ed elettroniche; K04X Automatica	1
KO1X Elettronica; K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: controlli automatici

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K04X Automatica	1,5
I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici	1,5

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: telecomunicazioni

Codifica e denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
K03X Telecomunicazioni	2
K02X Campi elettromagnetici	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: strumentazione

Codifica e denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
K01X Elettronica	2
K10X Misure elettriche ed elettroniche	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: biomedica

Codifica e denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
K01X Elettronica	1
K06X Bioingegneria elettronica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: calcolatori elettronici

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
K03X Telecomunicazioni	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: microelettronica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X Elettronica	2
K02X Campi elettromagnetici	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *C*.3

Annualità comuni ai corsi di laurea del settore industriale

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A Scienza delle costnzioni; H07B Tecnica delle costruzioni	1
I05A Fisica tecnica industriale; I05B Fisica tecnica ambientale; I15B Principi di ingegneria chimica	1
I07X Meccanica applicata alle macchine; I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A Propulsione aerospaziale; I04B Macchine a fluido; I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione; I14A Scienza e tecnologia dei materiali; I14B Materiali macromolecolari	1
I17X Elettrotecnica; I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X Elettronica; K04X Automatica	1

TABELLA *D*.3.5

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria meccanica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A Idraulica; I03X Fluidodinamica	1
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X Impianti industriali meccanici	1
I04B Macchine a fluido; I06X Misure meccaniche e termiche; I07X Meccanica applicata alle macchine	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo automazione industriale e robotica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I07X Meccanica applicata alle macchine	1
I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici	1
K01X Elettronica	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: biomedica

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I26A Bioingegneria meccanica	1
I26B Bioingegneria chimica	1
K06X Bioingegneria elettronica	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: costruzioni

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I08B Meccanica sperimentale	1
I07X Meccanica applicata alle macchine	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: energia

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I04B Macchine a fluido	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici	1
I05A Fisica tecnica industriale	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: materiali

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine	2
I08B Meccanica sperimentale	1

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: produzione

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A04B Ricerca operativa	1
I06X Misure meccaniche e termiche	1
I11X Impianti industriali meccanici	2

Annualità caratterizzanti l'indirizzo: veicoli terrestri

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I04B Macchine a fluido	1
I08C Costruzione di veicoli terrestri	1
I07X Meccanica applicata alle macchine	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

TABELLA *B*

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

TABELLA *E*.2

Annualità caratterizzante il corso di laurea in Ingegneria gestionale

Codifica e denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A Scienza delle costruzioni; I05A Fisica tecnica industriale	1
I04C Sistemi e tecnologie energetici; I07X Meccanica applicata alle macchine; I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine; I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	2
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione; I14A Scienza e tecnologia dei materiali	1
I17X Elettrotecnica; K01X Elettronica; K03X Telecomunicazioni	1
K04X Automatica	1
A04B Ricerca operativa; S02X Statistica economica	1
K05A Sistemi di elaborazione dell'informazioni	1
I11X Impianti industriali meccanici	1
I02C Impianti e sistemi aerospaziali; I11X Impianti industriali meccanici; I15C Impianti chimici; I19X Sistemi elettrici per l'energia	1
I27X Ingegneria economico gestionale	1
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione; I27X Ingegneria economico-gestionale; P02B Economia e gestione delle imprese	1

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 febbraio 1999

Il rettore: MISTRETTA

99A1523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Elezione popolare diretta dei pubblici ministeri e nuove norme sulla responsabilità civile e penale degli stessi».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente presso il Senato della Repubblica.

99A1608

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno relativo al riconoscimento ed alla classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Il comunicato del decreto ministeriale n. 559/C.9362-XV.J(1148) del 6 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1998, alla pag. 45, seconda colonna, nella parte concernente: «... i manufatti esplosivi denominati: Riodet I Antigrisù istantaneo, ...», deve essere rettificato: «... i manufatti esplosivi denominati: *Permigel 1;* Riodet I Antigrisù istantaneo; ...».

99A1525

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 marzo 1999

Dollaro USA	1,0899
Yen giapponese	132,18
Dracma greca	321,60
Corona danese	7,4345
Corona svedese	8,9900
Sterlina	0,67230
Corona norvegese	8,6475
Corona ceca	37,551
Lira cipriota	0,57968
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,02
Zloty polacco	4,3370
Tallero sloveno	190,2200
Franco svizzero	1,5926
Dollaro canadese	1,6615
Dollaro australiano	1,7454
Dollaro neozelandese	2,0567
Rand sudafricano	6,7955

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1609

MINISTERO DEI TRASPORTI

Attuazione della direttiva n. 98/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni della direttiva 70/220/CEE del Consiglio.

La direttiva in oggetto, fissa alla data del 13 luglio 1999 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento a partire dalla quale le prescrizioni tecniche della direttiva stessa sono applicabili.

Si informa che questo Dipartimento trasporti terrestri, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare U.d.G. B n. 13/99 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

99A1543

Attuazione della direttiva n. 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La direttiva in oggetto, fissa alla data del 31 dicembre 1998 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento.

Si informa che questo Dipartimento trasporti terrestri, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare U.d.G. B n. 12/99 del 12 febbraio 1999 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

99A1544

Attuazione della direttiva n. 98/91/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore ed i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Si informa che questo Dipartimento trasporti terrestri, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare U.d.G. B n. 14/1999 del 12 febbraio 1999 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

99A1542

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 3 febbraio 1999, n. 602250, del Ministro per le politiche agricole, recante: «Modificazioni alla circolare n. 601229 dell'11 giugno 1998 in materia di arresto definitivo dell'attività di pesca». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportato alla pag. 2 del sommario, nonché alla pag. 27, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Circolare *3 febbraio 1999,* n. 602250», leggasi: «Circolare *3 dicembre 1998,* n. 602250».

99A1545

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 508.000
- semestrale . . . . L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. 416.000
- semestrale . . . . L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. 115.500
- semestrale . . . . L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 107.000
- semestrale . . . . L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 273.000
- semestrale . . . . L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 106.000
- semestrale . . . . L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 267.000
- semestrale . . . . L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. 1.097.000
- semestrale . . . . L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. 982.000
- semestrale . . . . L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 5 2 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77